



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 968 del 29 gennaio 2024

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Metanodotto Sulmona -Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona. - Prescrizione: A.13</p> <p>ID_VIP: 8599</p>
Proponente:	<p>SNAM Rete Gas S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (d’ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;

i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13/01/2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 196 del 13 giugno 2023 e n. 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023;

Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Premesso che:

- con Decreto di compatibilità ambientale VIA, DVA_DEC_2011-0000070 del 07/03/2011, è stato rilasciato, in favore della società SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito *Proponente*), giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto “*Metanodotto Sulmona -Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona*”, oggetto del presente parere, subordinatamente all’ottemperanza di una serie di prescrizioni, tra le quali la n. 13, che di seguito si riporta:

“In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

a) il Proponente dovrà effettuare il campionamento dei terreni nell’area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dalle ARPA competenti, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull’area interessata dai lavori;

b) accertata l’idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il Proponente dovrà redigere un apposito progetto ove vengano definiti:

- le aree di scavo;
 - la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;
 - la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti”;
- con nota ENGCOS/IMPTRA/VAL/3041 del 09/02/2023, acquisita al prot. MiTE/25678 del 22/02/2023, e successiva nota acquisita al prot. MASE/48093 del 29/03/2023 la società ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della suddetta Condizione Ambientale n.13;
 - la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito *Divisione*), con nota prot. MASE/89253 del 01/06/2023, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito *Commissione*) con prot. CTVA/6461 del 01/06/2023, ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la *Commissione*, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/154/14165>;
 - nella citata nota prot. MASE/89253 del 01/06/2023, acquisita con prot. CTVA/6461 del 01/06/2023, la *Divisione* ha specificato che: “*la Società, con nota prot. ENGCOS/IMPTRA/VAL/2057 del 10.06.2022, acquisita agli atti con prot. 73789/MiTE del 13.06.2022, ha trasmesso all’ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di L’Aquila, per approvazione, il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art.24 del DPR 120/17 relativo alla Centrale di Compressione gas e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente, con particolare riferimento alla lettera a) della prescrizione in questione. Successivamente, l’ARTA Abruzzo ha fornito il suo contributo con nota del 30.09.2022, acquisita in pari data al prot. 119906/MiTE, ritenendo “approvabile il Piano di Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, indicando specifiche prescrizioni;*
 - la *Divisione*, con nota prot. MASE/162697 del 12/10/2023, acquisita con prot. CTVA/11477 del 12/10/2023, ha trasmesso la nota prot. ENGCOS/CENOR/1207/MNG del 12/09/2023, acquisita al prot. MASE/148961 del 20/09/2023, con la quale la società ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa al tratto di linea del metanodotto di cui trattasi, pubblicata sul portale istituzionale all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/154/14165>;
 - la *Divisione*, con nota prot. MASE/213459 del 28/12/2023, acquisita con prot. CTVA/14494 del 28/12/2023, ha trasmesso la nota di ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di L’Aquila, prot. 54061 dell’11/12/2023, acquisita in pari data al prot. MASE/201952, con cui la stessa ha trasmesso il proprio parere relativamente alla verifica di ottemperanza di cui trattasi;

Preso atto e considerato che:

- il **Progetto**, dal titolo “*Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona*”, presentato da SNAM Rete Gas S.p.A., consiste nella realizzazione di un impianto di compressione del gas della potenza meccanica nominale complessiva di circa 33 MW e di quattro condotte di collegamento alla rete esistente della lunghezza complessiva di 1.880 metri e diametro DN 1200. L’area di sviluppo del progetto è localizzata nel cuore dell’Abruzzo, in territorio del Comune di Sulmona, provincia de L’Aquila;
- il progetto è stato oggetto del decreto di compatibilità ambientale n. 70 del 07/03/2011, prevedendo, tra le altre prescrizioni, quella indicata con il numero 13, la cui verifica di ottemperanza è stata affidata al **Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare** quale **Autorità vigilante**, nonché all’**ARPA competente** quale **Ente coinvolto**;
- il *Proponente*, con nota prot. 73789/MiTE del 13.06.2022, ha trasmesso all’ARTA Abruzzo, per la relativa approvazione, il **Piano premiare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo relativo alla centrale di compressione di Sulmona ed a quattro linee di collegamento alla rete gas esistente**, redatto ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017;
- l’**ARTA ABRUZZO**, con nota prot. 119906/MiTE del 30.09.2022, ha dato riscontro all’istanza, valutando come **approvabile il Piano di caratterizzazione**, ma richiedendo alcune specifiche con riferimento al parametro arsenico, alla profondità degli scavi e alla modalità di gestione dei campioni che saranno analizzati in laboratorio;
- verificata la documentazione integrativa prodotta dal *Proponente*, la **ARTA ABRUZZO**, con nota del 11/12/2023, acquisita in pari data al prot. MASE/201952, **ha giudicato accoglibile il “Piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo”** presentato, con riferimento al tratto di competenza del Distretto ARTA di L’Aquila;
- la *Divisione*, con nota prot. MASE/0089253 del 01/06/2023, ha trasmesso alla *Commissione*, per le necessarie valutazioni, la domanda sopra citata e la documentazione alla stessa allegata.

VALUTATO che:

- il Piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ed il campionamento dei terreni dell’area di progetto è stato approvato dall’ARTA ABRUZZO;
- la società, al fine di ottemperare compiutamente alla condizione ambientale n.13, avendo acquisito il parere positivo di ARTA ABRUZZO, dovrà ancora:
 - o “*effettuare il campionamento dei terreni nell’area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo*”;
 - o redigere il progetto esecutivo con le specifiche esplicitate nella condizione ambientale in esame;
- il *Proponente*, relativamente alla centrale di compressione di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete gas, **ha provveduto ad avviare le attività stabilite nella Condizione Ambientale n. 13**;

Tutto ciò premesso e considerato
la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS,
Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

in ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 13 del Decreto di compatibilità ambientale VIA, DVA_DEC_2011-0000070 del 07/03/2011, relativo al “*Metanodotto Sulmona -Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona*”, si ritiene che la stessa risulti:

- *parzialmente ottemperata e comunque ottemperabile relativamente al punto a);*
- *ottemperabile relativamente al punto b).*

In particolare:

- *per quanto riguarda il punto a), la prescrizione n. 13 potrà essere considerata del tutto ottemperata a seguito dell’esecuzione delle attività di campionamento e di caratterizzazione chimico-fisica dei terreni nell’area interessata dai lavori, secondo le indicazioni riportate nel Piano approvato da ARTA Abruzzo;*
- *relativamente al punto b), la prescrizione n. 13 potrà essere considerata ottemperata a seguito della redazione del progetto, nei termini previsti dalla prescrizione stessa.*

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla